



# COMUNE DI RAPAGNANO

## Provincia di Fermo

COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **87** del **09-11-2013**

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE TARIFFE APPLICAZIONE TASSA  
SMALTIMENTO R.S.U.. ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **12:00**, nella Sala Giunta di questo comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

<b>Sen. REMIGIO CERONI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MATTEI GIACOMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>TERRIBILI RONALD</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CATINI MONICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Presiede il Signor Sen. REMIGIO CERONI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 5, comma 4 *quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone:

«4 -quater . In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

VISTA la deliberazione del Consiglio Com.le n. 30 del 09/11/2013 con la quale è stato stabilito “ di mantenere per l'anno 2013, il regime di prelievo fiscale sui rifiuti previsto dal D.L.vo. 507/1993 (TARSU), in vigore per l'anno 2012, così come previsto dal susposto art. 5 del D.L. 31/8/2013, n. 102, convertito con la Legge 28/10/2013, n. 124”;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato provveduto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 5, comma 4 *quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, così come riportato nell'allegato prospetto, sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ovvero sia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

RICHIAMATA la deliberazione del G.C. n. 28 del 26/03/2012, ad oggetto:” *Individuazione tariffe applicazione tassa smaltimento R.S.U. anno 2012*”;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare determinazioni in merito alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti da applicarsi per l'anno 2013;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), come modificato dall'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 488 (*Finanziaria 2002*), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'addizionale comunale sui redditi delle persone fisiche, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che testualmente dispone:

«1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 -quater, lettera b) , numero 1), del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al **30 novembre 2013**. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.»;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che dispone che dal 2012 dovranno essere inviate al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti ai tributi locali entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO del comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legge 31/8/2013, n.102, convertito nella Legge 124/2013, che stabilisce che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, le deliberazioni di approvazioni di aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti urbani, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 07/03/1995, modificato ed integrato con seguenti atti del Consiglio comunale:

- n. 6 del 27/02/1996
- n. 8 del 27/02/1998
- n. 6 del 17/03/2012;

ACCERTATO che l'applicazione delle tariffe alla Tarsu, fa salva la maggiorazione di 0,30 centesimi il mq., quota standard riservata allo Stato per servizi indivisibili;

DATO ATTO che negli ultimi anni l'ufficio competente di questo Comune ha effettuato il lavoro di controllo delle superfici a ruolo Tarsu con le planimetrie fornite dall'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, che le stesse sono state aggiornate e che è stato creato un archivio di tutte le unità abitative del territorio comunale e che, pertanto, è stato effettuato, già da tempo, l'allineamento tra i dati catastali ed i dati toponomastici delle unità immobiliari site sul territorio;

VISTO l'art. 14, comma 9 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 214/2011, che recita che la superficie assoggettabile al tributo (Tares) delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

CONSIDERATO, altresì, che ai fini Tares la superficie da assoggettare era stata determinata con il Regolamento com.le (art.12), approvato con deliberazione del Consiglio Com.le n. 16/2013 e revocato successivamente dal Consiglio Com.le con la deliberazione n. 30 del 09.11.2013, nelle seguenti misure:

- dall'80% della superficie degli immobili, già accertata ai fini TARSU, mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 20% della superficie delle soffitte, già accertata ai fini TARSU mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 35% della superficie dei garage, cantine, magazzini, ripostigli, già accertata ai fini Tarsu mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali.

RITENUTO OPPORTUNO considerare, anche ai fini Tarsu per l'anno 2013, le superfici da assoggettare alla tassa, così come sopra riportate e previste nel caso di applicazione della Tares, cercando di seguire sempre più incisivamente lo spirito della normativa vigente, ossia che la tassa deve essere commisurata il più possibile alla capacità dei contribuenti di produrre rifiuti;

CONSIDERATO anche il fatto che, questo Comune, già da tempo ha cercato di equiparare e rapportare il più possibile la tassazione sui rifiuti alla produzione degli stessi da parte dei cittadini;

CONSIDERATO che la competenza per la determinazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti, come per gli altri tributi comunali (tranne l'Ici) è della Giunta comunale,

RITENUTO di approvare le tariffe per l'applicazione della TARSU – Anno 2013, cercando di mantenere, nei limiti del possibile, pressoché inalterato, rispetto all'anno precedente, il prelievo fiscale ai contribuenti, relativo al servizio dei rifiuti urbani;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/7/2013 con la quale sono state fissate le scadenze del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, nel seguente modo:

- **I RATA: "Acconto" - Scadenza 30 settembre 2013** (l'importo relativo al 50% del tributo dovuto per l'anno 2013 è determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012);

- **II RATA: "Saldo/conguaglio" – Scadenza 15 dicembre 2013** (la rata di saldo/conguaglio è calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di Tares 2013, dal quale saranno scomputati i pagamenti);

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione prevede, così come previsto dalla normativa vigente in merito, che, contestualmente all'ultima rata il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, nella misura standard di € 0,30 al mq.;

CONSIDERATO che entro il 30 settembre c.a. l'ufficio competente ha inviato gli avvisi ai contribuenti per il pagamento della I<sup>a</sup> rata di cui sopra ( 50% Tarsu anno 2012) e che, al più presto, provvederà all'invio della documentazione ai contribuenti per il pagamento della II rata a saldo/ conguaglio, calcolata in regime di Tarsu, così come stabilito dal Consiglio Com.le con deliberazione n. 30/2013, sopra richiamata, comprensiva della quota, pari a € 0,30 al mq. a favore dello Stato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2013;

VISTI:

- il T.U. 18/08/2000, n. 267;
- il CAPO III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- il Regolamento comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO dell'acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;

## **DELIBERA**

**1- DI DICHIARARE ED APPROVARE** la premessa alla narrativa, parte integrante della presente deliberazione;

**2- DI STABILIRE**, per l'anno 2013, con decorrenza 1.1.2013, le tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cercando di mantenere, nei limiti del possibile, pressoché inalterato, rispetto all'anno precedente, il prelievo fiscale relativo alla Tarsu ai contribuenti;

**- ABITAZIONE PRIVATE:**

<b>1A- ABITAZIONE CON N. 1 COMP.FAMIG. ANAGR.....</b>	<b>€ 1,00</b>
<b>1B- ABITAZIONE CON N.2 COMP.FAMIG. ANAGR.....</b>	<b>€ 1,18</b>
<b>1C- ABITAZIONE CON N. 3 COMP.FAMIG. ANAGR.....</b>	<b>€ 1,38</b>
<b>1D- ABITAZIONE CON N. 4 COMP.FAMIG. ANAGR.....</b>	<b>€ 1,55</b>
<b>1E- ABITAZIONE CON N. 5 O PIU' COMP.FAMIG. ANAGR.....</b>	<b>€ 1,75</b>
<b>1F- ABITAZIONI CON RIDUZ. ( regolamento-art. 10).....</b>	<b>€ 0,90</b>
<b>1G- GARAGE ED ALTRI LOCALI DIVERSI DA ABITAZ. PRIV.....</b>	<b>€ 0,85</b>
<b>1H- SOFFITTE (altezza superiore a ml. 2,00).....</b>	<b>€ 0,75</b>

**- NEGOZI:**

<b>2A- NEGOZI- DISTRIBUTORI CARB.- BOTTEGHE ARTIG.LI.....</b>	<b>€ 1,75</b>
<b>2B- NEGOZI FRUTTA E VERDURA.....</b>	<b>€ 1,75</b>
<b>2C- NEGOZI:SPAZI ESPOSITIVI .....</b>	<b>€ 1,05</b>

**3-ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, AREE E CAMPEGGI.....** € 1,75

**4-COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI E CASE DI RIPOSO.....** € 2,00

**5-RISTORANTE E MENSE.....** € 1,75

**6-TEATRI-CINEMAT.-CIRCOLI-AREE ADIB. A SALE DA BALLO.....** € 0,10

**7-LABORATORI PRODUZ. SERVIZI E BENI.....** € 1,75

**8-UFFICI E BAGNI ATTIVITA' PRODUTTIVE.....** € 2,75

**9-SPAZI VARI RIFIUTI S.U. – ATTIVITA' PRODUTTIVE.....** € 1,05

**10-UFFICI PUBBLICI.....** € 0,10

**11-UFFICI PROFESSIONALI E COMMERCIALI.....** € 3,75

**3- DI DARE ATTO** che le superfici delle utenze da considerare ai fini della tassazione Tarsu anno 2013, per i motivi espressi in premessa, sono determinate nel seguente modo:

- dall'80% della superficie degli immobili, già accertata ai fini TARSU, mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 20% della superficie delle soffitte, già accertata ai fini TARSU mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 35% della superficie dei garage, cantine, magazzini, ripostigli, già accertata ai fini Tarsu mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali.

**4- DI DARE ATTO** che l'applicazione delle tariffe alla Tarsu, fa salva la maggiorazione di 0,30 centesimi il mq., quota standard riservata allo Stato per servizi indivisibili, prevista dall'art. 14 comma 13, del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, scadente il 15.12.2013.

**5- DI PRENDERE ATTO** che entro il 30 settembre c.a. l'ufficio competente ha inviato gli avvisi ai contribuenti per il pagamento della I<sup>a</sup> rata di cui sopra ( 50% Tarsu anno 2012) e che al più presto provvederà all'invio della documentazione ai contribuenti per il pagamento della II rata a saldo/ conguaglio, calcolata in regime di Tarsu, così come stabilito dal Consiglio Com.le con deliberazione n. 30/2013, sopra richiamata, comprensiva della quota, pari a € 0,30 al mq. a favore dello Stato;

**6- DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune entro il termine del 9 dicembre 2013, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.L. 102/2013, convertito dalla Legge 124/2013

**7- DI COMUNICARE** la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 35 del D. Lvo 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 13, comma 15, del L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011.

**8- DI CONSIDERARE** la presente deliberazione quale allegato al bilancio 2013 di previsione, ai sensi dell'art. 172 del TUEL n. 267/2000.

**9- DI RENDERE**, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Sen. REMIGIO CERONI

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-11-2013

Rapagnano, li 23-11-2013

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

---

La presente deliberazione è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 267/2000, in data 23-11-2013, prot. n.

Rapagnano, li 23-11-2013

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 09-12-2013

- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 .

Rapagnano, li 23-11-2013

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Rapagnano, li 23-11-2013

Il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

---